

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CORRISPETTIVI E PARAMETRI

Rev. 02 approvata con delibera del Consiglio APPC Venezia il 16/12/2025 e il 10/02/2026



INDICE

PREMESSA NORMATIVA	3
TITOLO I	3
NORME GENERALI	3
ART. 1 – NOMINA DELLA COMMISSIONE CORRISPETTIVI E PARAMETRI	4
ART. 2 – DURATA E DECADENZA DEI COMMISSARI	4
ART. 3 – SEGRETO D’UFFICIO E PROFESSIONALE.....	5
ART. 4 – INCOMPATIBILITA PERSONALE.....	5
ART. 5 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE	5
ART. 6 – COMPETENZA TERRITORIALE DELLA COMMISSIONE.....	6
TITOLO II	6
PARERE DI CONGRUITA’	6
ART. 7 - LAVORI DELLA COMMISSIONE	8
ART. 8 – DOMANDA DI PARRE DI CONGRUITA’.....	8
ART. 9 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA	9
ART. 10 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 11 – APPROFONDIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	10
ART. 12 – TERMINE DELL’ISTRUTTORIA, EMISSIONE del PARERE O ARCHIVIAZIONE	10
ART. 13 - COMUNICAZIONE DEL PARERE E MODALITA’ DI RITIRO	11
ART. 14 - RINUNCIA VOLONTARIA DEL RICHIEDENTE	11
ART. 15 – DIRITTI PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI PARERI	11
ART. 16 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
TITOLO III	12
CONSULENZA	12
ART. 18 - SERVIZIO DI CONSULENZA.....	12
TITOLO IV	13
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	13

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CORRISPETTIVI E PARAMETRI E PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

**ORDINE ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**
Approvato con Delibera di Consiglio del 16/12/2025 e del 10/02/2026

PREMESSA NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e organizzative, ai sensi del Regio Decreto 23/10/1925, n. 2537 (artt. 37 - 42), nonché in attuazione dei principi di cui all'art. 2233 del Codice Civile.

Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Corrispettivi e Parametri e la procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui compensi professionali, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice Deontologico degli Architetti PPC vigente.

TITOLO I

NORME GENERALI

La Commissione Corrispettivi e Parametri, costituisce mera articolazione interna del Consiglio dell'Ordine, in materia di pareri sulla liquidazione di parcelle dei professionisti propri iscritti e pertanto:

- esprime parere sulla congruità della parcella;

- effettua, tramite sportello, consulenze agli iscritti sulla corretta formulazione di parcelle e contratti di conferimento di incarico professionale in base alle norme cogenti;
- esprime parere sul calcolo del “compenso professionale” dei bandi di affidamento di incarichi professionali di opere pubbliche segnalati da ONSAI.

La Commissione Corrispettivi e Parametri, nell’unitarietà dei soggetti che operano nella stessa, agisce nel rispetto dei valori di imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza e professionalità, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

ART. 1 – NOMINA DELLA COMMISSIONE CORRISPETTIVI E PARAMETRI

I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio entro tre mesi dal suo insediamento, previa pubblicazione di manifestazione di interesse.

Il Consiglio dell’Ordine, nomina il Presidente e la Commissione Parametri e Corrispettivi i cui componenti vengono scelti fra le disponibilità pervenute, mediante votazione palese e ne ratifica la nomina con apposita deliberazione. Mentre il Segretario della Commissione verrà nominato dalla Commissione stessa.

Il numero dei Commissari, compreso tra 3 e 9 ed è individuato dal Consiglio con riferimento all’attività da svolgere.

I nominati devono possedere i seguenti requisiti:

- avere comprovata competenza e esperienza professionale, verificata e documentata da curricula e dall’iscrizione all’Ordine da almeno 5 anni (almeno il 50% della Commissione deve essere costituita da iscritti all’albo da almeno 10 anni);
- non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 10 anni;
- essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine;
- essere in regola con l’Obbligo dell’Aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

Le attività dei componenti della Commissione, sono rimborsate come stabilito da apposita Delibera del Consiglio dell’Ordine.

ART. 2 – DURATA E DECADENZA DEI COMMISSARI

I componenti della Commissione operano per l’intero mandato in cui resta in carica il Consiglio dell’Ordine che ha provveduto alla nomina e in ogni caso, sino all’insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio, per l’esame dei soli casi che presentino documentate circostanze eccezionali e/o la trattazione dei quali non sia comunque prorogabile.

Sarà facoltà del Consiglio neo eletto mantenere in carica la Commissione decaduta per favorire la continuità del servizio agli Iscritti.

In caso di dimissioni di uno o più componenti, il Consiglio può provvedere alla sostituzione con le procedure di cui al presente regolamento.

I Commissari hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute, le cui date ed orari dovranno essere comunicate dalla segreteria dell'Ordine ai Commissari almeno 3 (tre) giorni prima della seduta stessa. Il Commissario che si assenti senza giustificato motivo, per 3 (tre) sedute consecutive, o che pur giustificandosi si assenti per 5 (cinque) sedute consecutive, è considerato dimissionario.

Il presidente della Commissione ha comunque facoltà di avanzare al Consiglio eventuali richieste di sostituzione e/o integrazione dei componenti, sulla base di valutazioni specifiche emerse durante l'operato della Commissione stessa.

ART. 3 – SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE

La Commissione opera nel rispetto dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi, nonché delle disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità della pubblica amministrazione.

I componenti della Commissione e gli eventuali consulenti o uditori sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ PERSONALE

Il Commissario che richieda un opinamento o parere al Consiglio dell'Ordine su una propria parcella ovvero per una per la quale sia risultato collaboratore/tirocinante/consulente o coinvolto in qualunque maniera nell'incarico professionale rispetto il cui compenso la Commissione si trova ad esprimersi, dovrà uscire dalla seduta di commissione durante l'esame della stessa. La sua esclusione temporanea e il motivo dell'uscita dovranno essere riportati sul verbale dal Segretario.

ART. 5 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute della Commissione sono valide, con la presenza di almeno due Commissari in carica al momento della seduta. In caso di assenza del Presidente le funzioni di coordinamento saranno assunte dal Commissario più anziano per iscrizione all'Albo. In caso di assenza del Segretario le funzioni di coordinamento saranno assunte dal Commissario più giovane per iscrizione all'Albo.

Le proposte relative ai pareri sulle parcelle sono espresse a maggioranza dei presenti alla seduta.

ART. 6 – COMPETENZA TERRITORIALE DELLA COMMISSIONE

La competenza è limitata ai pareri di congruità, visti e opinamenti sui compensi degli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Architetti di Venezia, anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori dalla circoscrizione territoriale.

Se l'onorario riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo e appartenenti a Ordini diversi, il parere o l'opinamento dovrà essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'Architetto Capogruppo, preavvertiti gli Ordini di appartenenza di ciascun componente. Nel caso di mancanza del Capogruppo, l'Ordine a cui viene richiesto l'opinamento dovrà preventivamente avvertire gli Ordini cui appartengono gli altri professionisti.

Se gli Architetti sono riuniti in collegio, ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. Quando ricorra il caso (collaborazione tra architetti e ingegneri), l'iscritto deve informare i colleghi appartenenti ai diversi Ordini coinvolti, al fine di consentire una consultazione preventiva prima di emettere il proprio opinamento, con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio. Nel caso il coordinamento tra i diversi Ordini non sia possibile, l'Ordine di Venezia emette il proprio parere con formula provvisoria: "Salvo verifica di congruità con gli opinamenti connessi".

Il Consiglio e/o la Commissione non sono tenuti, né possono svolgere indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dal richiedente, né possono svolgere indagini sull'esatto adempimento delle stesse, demandando tali competenze in caso di controversia, all'attività del Giudice.

TITOLO II

PARERE DI CONGRUITA'

Allo scopo di fornire agli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia un supporto per la determinazione del compenso oggetto di una richiesta di pagamento già formulata relativa ad una prestazione professionale svolta a favore del Cliente, la Commissione Corrispettivi e Parametri, a richiesta, può esprimere un "Parere di Congruità", che è un atto amministrativo emanato dall'Ordine come ente

pubblico, con caratteristiche di autoritarietà ("atti autoritativi" sono atti della P.A. caratterizzati dall'imperatività, in quanto incidono unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari, dall'esecutività e dall'esecutorietà).

Il "Parere di congruità" è indispensabile per l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte dell'Autorità Giudiziaria e consente di attivare la procedura per l'ingiunzione di pagamento. L'Ordine professionale accerta la congruità o meno della parcella professionale rispetto alla normativa vigente a fronte degli elaborati prodotti e delle dichiarazioni, rese dal professionista sotto la propria responsabilità. Ogni eventuale contestazione in ordine alla esecuzione delle prestazioni è rimessa "per legge" alla competenza del Giudice Ordinario (vedi Cass., Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 230) quando chiamato a esprimersi.

Per la richiesta di un Parere di congruità è innanzitutto indispensabile sia prodotta una relazione cronologica dettagliata e sintetica delle prestazioni concordate e del lavoro svolto dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell'incarico.

Per le pratiche riferite ad incarichi successivi alla data del 01/01/2014, va prodotta copia dell'incarico e del preventivo scritto e dettagliato pattuito con il Committente.

Per l'esame della richiesta di un Parere di congruità deve altresì:

- essere dimostrato, da parte del professionista, il lavoro svolto e la consegna al committente degli elaborati oggetto della prestazione e della richiesta di pagamento.

Si ricorda che i criteri con i quali sono valutati gli onorari dipendono dalle seguenti condizioni:

- verifica dei contenuti del contratto e corrispondenza delle prestazioni a quanto pattuito;
- verifica dei contenuti e dei dettagli del preventivo di onorario e del consuntivo.

Alla richiesta di Parere dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modulo di domanda predisposto dall'Ordine degli Architetti di Venezia.

Per le pratiche riferite ad incarichi o prestazioni successivi alla data del 01/01/2014, i cui onorari non risultino preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente, non potrà essere emesso un "Parere di congruità".

ART. 7 - LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esamina la documentazione depositata, ai sensi degli articoli successivi, dal richiedente e dal controinteressato, verificando preliminarmente il contenuto della prestazione e, in particolare:

- la titolarità dell'incarico;
- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista a quanto convenuto e definito con il Committente;
- la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, valutata con riferimento ai contenuti delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Qualora la Commissione riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, o in mancanza di un'espressa pattuizione fra le Parti avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri definiti dalla legge e dalla giurisprudenza e cioè facendo riferimento, a seconda dei casi:

- a) alla tariffa professionale (Legge n. 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23/08/2012, tenuto conto di quanto dettato dalla normativa riguardante l'affidamento degli incarichi per prestazioni inerenti i lavori pubblici, si farà riferimento;
- b) al D.M. 04/04/2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20/12/2013;
- c) ai parametri di cui al D.M. n. 143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21/12/2013 e fino al 26/07/2016.
- d) ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i. (D. Lgs. n. 36/2023, Allegato I.13 e disciplina collegata), per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 27/07/2016.

Le pratiche oggetto di disamina da parte della Commissione – ivi comprese le attività di Consulenza - sono sempre riservate e possono essere rese note esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e al diretto interessato.

ART. 8 – DOMANDA DI PARERE DI CONGRUITA'

Possono presentare domanda per il rilascio del "Parere di Congruità" sia il Professionista che ha svolto la prestazione, sia, nei casi previsti dall'articolo 2233 del Codice Civile, l'Organo giudiziario.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, Studi Associati, Società tra Professionisti e in tutti i casi dove ci sia la compresenza e lo svolgimento della prestazione da parte di più Professionisti, anche appartenenti ad Ordini diversi, il rilascio del Parere di Congruità può essere richiesto per l'intera prestazione da uno dei componenti del gruppo/società, purché tutti i componenti sottoscrivano nulla osta al Collega che richiede il parere, nonché nulla osta del proprio Ordine di appartenenza (se diverso da quello del richiedente) a farsi approvare il compenso dall'Ordine di iscrizione del Collega richiedente.

Il richiedente deve formulare domanda presso la Segreteria dell'Ordine utilizzando gli appositi moduli predisposti, nonché deve provvedere al versamento di un acconto sui diritti di segreteria, così come deliberato dal Consiglio.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione dettagliatamente riportata nel modulo predisposto per la richiesta di parere.

ART. 9 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA

La Segreteria, su richiesta dell'iscritto, all'atto della presentazione della domanda, rilascia copia della domanda e dell'elenco dei documenti depositati,

Ogni domanda è accettata a condizione che sia completa di tutti gli allegati previsti ed elencati nel modulo di richiesta di parere.

In caso la domanda non possa essere accettata per insussistenza di una delle condizioni di cui sopra, l'Ordine è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente dei motivi che ostano al proseguimento dell'istruttoria, assegnando un tempo pari a 15 giorni per la loro integrazione; decorso tale termine, senza nulla ricevere, la domanda sarà rigettata e archiviata; i diritti di segreteria anticipati saranno trattenuti dall'Ordine quale rimborso spese.

ART. 10 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Dopo la verifica di accettabilità della richiesta di Parere di Congruità, è data comunicazione al professionista e al committente, via PEC e/o tramite Raccomandata AR, dell'avvio del procedimento e del relativo responsabile.

Entro trenta giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, possono essere inviate dagli interessati memorie che dovranno essere inserite tra la documentazione depositata.

ART. 11 – APPROFONDIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE

La Commissione, ove lo ritenga opportuno può svolgere ulteriori indagini, chiedendo alle parti integrazioni e/o chiarimenti per iscritto sulla documentazione depositata, concedendo un minimo di 15 giorni (naturali e consecutivi).

La richiesta di documentazione integrativa o di colloquio interrompe l’istruttoria della pratica.

Le richieste di integrazione o di colloquio devono provenire a mezzo PEC nella quale sono ricordati i termini e la condizioni per il prosieguo dell’istruttoria.

Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste dalla Commissione, o non si presentasse all’incontro al quale sia stato convocato e/o la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del corrispettivo oggetto di domanda, il Presidente della Commissione può proporre al Consiglio dell’Ordine di procedere all’archiviazione della pratica.

Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Commissione provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente, indicando i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e invitandolo al deposito di quanto già richiesto entro il termine di ulteriori 10 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento della comunicazione.

Tale comunicazione interrompe ulteriormente l’istruttoria della pratica che riprende a decorrere dalla eventuale data di presentazione delle osservazioni, se accettate.

Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del richiedente è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. L’eventuale inerzia del richiedente o il rigetto della domanda equivalgono a conclusione del procedimento.

ART. 12 – TERMINE DELL’ISTRUTTORIA, EMISSIONE DEL PARERE O ARCHIVIAZIONE

L’istruttoria della Commissione termina con emissione del Parere di Congruità o decisione di archiviazione, da formulare entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda completa. Ambedue i provvedimenti avranno efficacia solo a fronte della firma del Presidente dell’Ordine.

Nel caso di rinuncia volontaria del richiedente si procederà ai sensi del successivo articolo 14, e non verrà emesso alcun parere.

/

ART. 13 - COMUNICAZIONE DEL PARERE E MODALITA' DI RITIRO

L'Ordine, tramite la Segreteria dà comunicazione al richiedente e a chi ha presentato memorie o ricorso dell'avvenuta emanazione del Parere di Congruità o del provvedimento negativo di archiviazione.

Successivamente all'emanazione del parere e alla relativa comunicazione, il richiedente provvede al saldo delle somme dovute per il rilascio del parere, con le modalità definite dall'Ordine, ed è ammesso al ritiro dello stesso presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Parere di Congruità non verrà rilasciato se il Professionista non è in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

ART. 14 - RINUNCIA VOLONTARIA DEL RICHIEDENTE

Il richiedente, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione, può in ogni momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento dell'Ordine.

La Commissione - a mezzo di Raccomandata A.R. o PEC - tramite la Segreteria - informa della rinuncia alla richiesta di Parere di Congruità la parte contro interessata.

ART. 15 – DIRITTI PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI PARERI

I diritti di segreteria per la richiesta ed il rilascio dei pareri sono determinati con delibera di Consiglio. Dei diritti dovuti una quota parte, da determinarsi con delibera di Consiglio, dovrà essere versata all'atto della richiesta del Parere di Congruità come acconto sull'importo totale dei diritti dovuti.

L'importo versato a titolo di acconto non verrà restituito.

Condizione indispensabile per il ritiro dei pareri è l'avvenuto saldo dei relativi diritti di segreteria, salvo diversa deliberazione del Consiglio in casi particolari sarà concessa la rateizzazione

ART. 16 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al termine del procedimento, tutta la documentazione cartacea depositata a corredo della domanda deve essere restituita al richiedente e/o al controinteressato, ciascuno per quanto fornito.

Rimangono invece agli atti, nell'archivio dell'Ordine, copia del parere emesso completo dell'elenco della documentazione depositata, le dichiarazioni rese per iscritto alla

Commissione, il dimostrativo/nota del compenso professionale, la relazione e tutti gli allegati su supporto digitale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avviene ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

La documentazione oggetto del procedimento include dati personali e potenzialmente appartenenti a categorie particolari, ai sensi della normativa vigente. L'Ordine ha ruolo di titolare del trattamento e i membri della Commissione, in quanto persone autorizzate al trattamento, si impegnano alla riservatezza, a raccogliere i dati secondo il principio di minimizzazione, non trattenerli più del necessario, rispettare quanto riportato dall'informativa consegnata agli iscritti all'Albo.

TITOLO III

CONSULENZA

La Commissione fornisce anche un servizio di consulenza fornito agli iscritti all'Ordine.

ART. 18 - SERVIZIO DI CONSULENZA

Il servizio di consulenza consiste nel fornire tramite "sportello" pareri, che in nessun caso costituiscono presupposto di Parere di Congruità o di altro opinamento, relativamente a:

- quesiti relativi all'applicazione delle Tariffe professionali, allorché vigenti in relazione alla prestazione;
- quesiti relativi a disciplinari di incarico;
- quesiti relativi ai criteri di calcolo degli onorari.

Soprattutto in relazione all'abrogazione delle tariffe professionali, offre la sua consulenza agli Iscritti nella formulazione e/o nell'aggiornamento dei Disciplinari/Contratti di incarico, senza naturalmente entrare nel merito della quantificazione dei compensi.

Gli iscritti che desiderino un incontro per una "consulenza" potranno richiedere appuntamento tramite la segreteria dell'Ordine.

Agli iscritti all'Ordine che usufruiscono del servizio di sportello, alle condizioni e secondo i criteri dettati dal Consiglio, viene riconosciuto un credito formativo "deontologico", ottenibile una sola volta per triennio formativo.

TITOLO IV

Parere sui bandi di affidamento di incarichi professionali di opere pubbliche segnalati tramite ONSAI.

La Commissione esprime parere sui bandi di affidamento di incarichi professionali di opere pubbliche segnalati da ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria presso il CNAPPC), esclusivamente per quanto riguarda il calcolo del compenso professionale. Il parere sarà inviato al Consigliere referente della Commissione preposta all'esame del bando e sarà inserito nella comunicazione che verrà inviata alla Stazione Appaltante.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal 11/02/2026

Eventuali modifiche o integrazioni della presente procedura sono adottate con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine e si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla loro entrata in vigore, salvo diversa espressa previsione.

Il Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine.